

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI SUISEKI - A.I.A.S.

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1- Viene costituita un'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI SUISEKI

nata a GROSSETO il 20.4.97 essa è l'unione di Club e di singoli appassionati di Suiseki che svolgono attività inerente ad esso indipendentemente da ogni razza, religione e politica, essa ha sede a GROSSETO la sua durata è illimitata, non persegue scopi di lucro ed è aperta a tutti.

L'Associazione rappresenterà in Italia l'E.S.A. (European Suiseki Association), presso la quale chiederà di essere accreditata.

Art. 2 - Gli scopi dell'associazione sono:

- a - far conoscere, diffondere l'arte del Suiseki aumentando il numero degli appassionati.
- b - tutelare gli interessi del Suiseki in generale ed italiano in particolare.
- c - favorire e promuovere la costituzione di nuovi Club o Associazioni.
- d - affinare le conoscenze e le capacità tecniche dei praticanti
- e - promuovere e coordinare le attività e le manifestazioni inerenti il Suiseki sul territorio nazionale.

Art. 3 L'Associazione cura:

- a - La costituzione di nuove associazioni locali di Suiseki e l'incremento di quelle esistenti
- b - L'organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali da svolgersi in Italia
- c - La partecipazione di rappresentative ufficiali italiane a manifestazioni internazionali.
- d - La costituzione di raccolte di pubblicazioni sul suiseki italiane ed estere
- e - La collaborazione con le riviste italiane ed estere del settore per spazi ad essa dedicati.

SOCI -

art. 4 - Possono iscriversi all'Associazione le persone fisiche che praticano o intendono praticare l'arte del Suiseki e le Associazioni o Club non aventi scopo di lucro che svolgano l'attività prevista dagli art. 1 e 2 del presente Statuto.

art. 5 - Sono Soci dell'AIAS tutti gli aderenti a cui viene rilasciata la tessera Associativa. L'importo della quota del tesseramento è stabilita dall'Assemblea Nazionale, che può delegare a ciò il Consiglio Direttivo.

Sono Soci dell'Associazione:

- a - I Soci Fondatori
- b - I Soci Onorari
- c - I Soci Sostenitori
- d - I Soci ordinari
- e - I Soci Juniores

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuto all'atto Costitutivo dell'Associazione - Sono Soci Onorari quelle personalità anche non iscritte o aderenti ad alcuna Associazione di Suiseki, e anche di nazionalità non italiana, che per attività svolta in campo del Suiseki abbiano acquisito particolari benemeritenze alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, decida di riconoscergli tale qualifica. Essa ha carattere vitalizio.

Sono Soci Sostenitori gli aderenti che corrispondano un particolare contributo o un corrispettivo di quota d'iscrizione annuale superiore a quello ordinario. La determinazione dei requisiti e delle modalità di attribuzione della qualifica è demandata al Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci Ordinari sono coloro che si iscrivono e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci Juniores sono aderenti all'AIAS che non hanno superato il limite di età di 18 anni. A questi spetta di poter assistere alle Assemblee Generali senza diritto di voto e di candidatura per le cariche sociali.

Art. 6 - La qualifica di Socio dell'Associazione Italiana Amatori Suiseki è subordinata comunque al rilascio della Tessera associativa da parte degli organi competenti. Ad ogni categoria di soci, esclusa quella di Socio Onorario, che sarà gratuita, corrisponde una quota associativa annuale.

Le ragioni di comproprietà dei Soci che cessano di far parte dell'Associazione, come pure gli oneri sono concentrati nei Soci che rimangono.

Coloro che intendono diventare Soci dell'Associazione Italiana Amatori Suiseki debbono farlo attraverso richiesta scritta all'AIAS

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 7 - Le Associazioni di suiseki così come tutti i Soci tesserati si impegnano formalmente di:

- a - osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché quelli dalla stessa recepiti ed accettati.
- b - versare nei modi e nei tempi previsti dall'Associazione le quote di tesseramento.
- c - osservare reciprocamente e rispettivamente tra di loro e nei confronti dell'Associazione l'obbligo di lealtà e probità.

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

art. 8 Sono organi dell'Associazione Italiana Amatori Suiseki:

- a - l'Assemblea nazionale
- b - il Presidente nazionale
- c - il Consiglio Direttivo Nazionale
- d - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e - il Collegio dei Probi Viri

Tutte le cariche sociali sono triennali, sono onorarie e non retribuite, non rieleggibili oltre due mandati anche non consecutivi. Per l'ordinaria amministrazione durano in carica fino alla nomina dei successori. Esse potranno essere assunte solamente da chi sia Socio dell'Associazione, con sola esclusione dei soci juniores.

Sono eleggibili alle cariche associative coloro che siano maggiorenni e in possesso di cittadinanza italiana.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

art. 9 - L'Assemblea Nazionale è l'organo che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali a mezzo degli organi esecutivi. In particolare:

a - elegge il Presidente e i sei Consiglieri nazionali

b - elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probi Viri

c - indica le direttive dell'attività dell'Associazione

d - discute ed approva la relazione morale del Presidente sulla gestione associativa e le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti

e - approva l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo Naz.le

art.10 - L'Assemblea Generale è il massimo organo associativo ed è composto dai Soci Club o singoli in regola con il pagamento della quota sociale. I Soci Juniores possono partecipare senza diritto di voto. Ogni socio potrà essere portatore di una delega di un altro Socio. La delega deve essere scritta, nominativa e sottoscritta dal delegante.

art. 11 - L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione e la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea Generale è inoltre convocata in sezione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno e anche per richiesta scritta avanzata da almeno un terzo dei Soci, esclusi i Soci juniores.

art. 12 - La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere fatta nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del presente Statuto e, comunque la seconda convocazione dovrà aver luogo, in caso di diserzione della prima, almeno un'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione, con la presenza almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Lo svolgimento della Assemblea Nazionale avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni di Attuazione del presente Statuto.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

art. 13 - Il Presidente nazionale dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale. Egli presiede il Consiglio Direttivo Nazionale dirigendone i lavori e rappresenta l'Associazione. Sovrintende al regolare funzionamento delle attività associative ed adotta i provvedimenti con carattere d'urgenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione.

Il Presidente convoca l'Assemblea nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, vista i verbali, firma i regolamenti, le tessere e i certificati secondo quanto è previsto dalle disposizioni di attuazione del presente Statuto.

Il Presidente sottopone all'Assemblea nazionale una relazione morale sull'attività associativa. E' delegato a rappresentare l'Associazione Italiana Amatori Suiseki A.I.A.S. nei rapporti con gli Organismi Internazionali e con i Pubblici Poteri. Nei rapporti con gli Organismi Internazionali è coadiuvato da rappresentanti dell'Associazione di volta in volta designati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente risponde del buon andamento dell'Associazione e delle attività associative all'Assemblea Nazionale.

art. 14 - Il Presidente ha facoltà di delegare, temporaneamente, tutti o in parte i suoi poteri al Vice-Presidente. In caso di temporanea assenza o di un impedimento il Presidente è sostituito dal Vice- Presidente.

art. 15 - Il Presidente è investito della carica solo per due mandati consecutivi o non.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

art. 16 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione. E' composto da sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i soci candidati. Assume ed esercita i poteri previsti dallo Statuto, attua le indicazioni e le decisioni dell'Assemblea Nazionale, esercita il potere direttivo, elabora e promuove norme, adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi statutari di cui all'art. 2 e 3. In particolare spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

a - fissare i piani d'attività associativa in relazione alle direttive dell'Assemblea nazionale

b - espletare le funzioni allo stesso delegate dall'Assemblea Nazionale.

c - emanare o modificare regolamenti, non in contrasto con il presente statuto e le sue disposizioni d'attuazione.

d - formare i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Nazionale accompagnati dalla relazione del Tesoriere e del Collegio dei revisori dei Conti

e - ratificare i provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente

art. 17 - Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, elegge a maggioranza tra i suoi componenti:

- il Vice- Presidente

- il Tesoriere

- il Segretario

Art. 18 - Le sedute Consiliari sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno, o anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le norme per la convocazione, la validità, le votazioni e lo svolgimento delle sedute consiliari sono previste dalle disposizioni di attuazione.

Art. 19 - Fanno parte del Consiglio direttivo con voto deliberativo:

- Il Presidente

- Il Vice- Presidente

- Il Tesoriere

- Il Segretario

- I membri eletti dall'Assemblea nazionale e i membri cooptati.

Le norme della decadenza da Consigliere Nazionale dell'A.I.A.S. e della sua surrogazione sono previste dalle disposizioni di attuazione dello Statuto.

IL TESORIERE

Art. 20 - Il Tesoriere è responsabile della contabilità e vigila sulla regolarità delle riscossioni e dei pagamenti, assolvendo ai compiti indicati dalle disposizioni di attuazione del presente Statuto.

Viene eletto su proposta del Presidente Nazionale tra gli altri componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

IL SEGRETARIO

Art. 21 - Il Segretario è il funzionario che ha la responsabilità del funzionamento dell'ufficio dell'A.I.A.S., secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Presente Statuto. Esso è designato dal Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - Il Collegio è composto da un Presidente e da due membri effettivi, è l'organo di controllo della contabilità dell'Associazione, ha l'obbligo di verificare l'andamento contabile dell'A.I.A.S. e di predisporre una relazione da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

La carica del Presidente e dei componenti il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'A.I.A.S.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 23 - Il Collegio è composto da un Presidente e da due membri effettivi

Le norme per il funzionamento del Collegio sono previste dalle disposizioni di attuazione del presente Statuto. La carica di Presidente e membro effettivo del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'A.I.A.S.

PROVENTI - PATRIMONIO- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 24 - I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a - dalle quote associative;
- b - da proventi vari ordinari o straordinari
- c - da donazioni e lasciti di privati, di enti, di società.
- d - da qualsiasi altro provento derivante dalla sua attività.

Art. 25 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Di esso fanno parte oltre al patrimonio netto esistente, ogni futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono all'Associazione senza speciale destinazione.

Il Patrimonio mobiliare ed immobiliare deve risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dal Tesoriere e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 26 - L'esercizio finanziario e sociale dell'Associazione dura un anno. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, fatta eccezione per l'anno di costituzione dell'A.I.A.S.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi ed eventualmente dei bilanci preventivi in tempo utile per l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale. I Bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Tesoriere e da una relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio dell'Associazione deve essere a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale.

INCOMPATIBILITA'

Art. 28 - Sono incompatibili tra loro qualsiasi carica nell'ambito dell'A.I.A.S. e quelle di Componenti dei Collegi dei revisori dei Conti e dei Probiviri.

ORGANI D'INFORMAZIONE

Art. 29 - L'Associazione potrà editare testi o notiziari inerenti all'argomento dello scopo sociale. Inoltre richiederà di volta in volta e concorderà spazi e collaborazioni a Riviste italiane ed estere.

Art. 30 - L'Associazione provvederà a stilare un anno per l'altro il calendario delle più importanti manifestazioni organizzate che verranno segnalate.

MODIFICHE STATUTARIE - DURATA E SCIoglimento

Art. 31 - La durata dell'Associazione Italiana Amatori Suiseki è illimitata.

Art. 32 - Le modifiche e gli emendamenti al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Nazionale con specifica iscrizione degli emendamenti nell'Ordine del giorno, alla quale Assemblea parteciperanno almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. Le decisioni di modifica o di emendamento devono essere approvate con la maggioranza più uno degli aventi diritto al voto. La maggioranza pari ai due terzi dei soci aventi diritto al voto in Assemblea straordinaria convocata con specifica iscrizione all'Ordine del giorno dell'argomento, è richiesta per lo scioglimento dell'Associazione Italiana Amatori Suiseki. Addivenendo allo scioglimento dell'Associazione le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori e i poteri dei medesimi sono deliberati dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi. Il residuo del patrimonio eventuale sarà destinato a beneficenza dopo la chiusura dei conti per la liquidazione.

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'A.I.A.S.

ASSOCIAZIONE E SOCI

art. 1 Possono entrare a far parte dell'Associazione sia le Associazioni e Club di Suiseki regolarmente costituite sia singole persone che praticano l'arte del Suiseki o che ne vogliano apprendere la conoscenza.
Per entrare a far parte dell'Associazione i richiedenti devono presentare esplicita domanda di ammissione firmata dal Presidente del Club/Associazione o dal singolo interessato.

art. 2 - Le Associazioni/Club hanno amministrazione completamente indipendente dall'A.I.A.S.

art. 3- Le Associazioni e i singoli cessano di far parte dell'Associazione Italiana Amatori Suiseki:

a - per scioglimento

b - per dimissioni

c - per radiazione

La cessazione non solleva dall'obbligo di procedere al soddisfacimento delle pendenze amministrative in sospeso.

art. 4 - I Soci e le Associazioni/Club che contravvengono a disposizioni emanate dalla Associazione nazionale o dai suoi Organi o che comunque commettano atti giudicati scorretti verso l'Associazione o i suoi rappresentanti e altre Associazioni e Club, saranno chiamati a fornire delucidazioni. Contro eventuali provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso e in caso, contro il successivo provvedimento, è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale.

art. 5 - La Tessera associativa è rilasciata a firma del Presidente Nazionale. L'emissione della Tessera è curata dal Segretario dell'Associazione.

Il pagamento della quota annuale è dimostrato dal tagliando di rinnovo rilasciato dall'Associazione per l'anno in corso.

La tessera è necessaria per la partecipazione alle Assemblee generali nazionali, per ottenere qualsiasi documento associativo, per usufruire dei servizi previsti dall'organizzazione associativa e per partecipare all'attività dell'Associazione.

art. 6 L'impegno dei soci ha durata di un anno e scade il 31 dicembre. Il pagamento del rinnovo, va effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo pena la decadenza di socio dell'A.I.A.S.

LE ASSEMBLEE

Art.7 - Le Assemblee nazionali sono:

a - Ordinarie. Indette ogni anno al termine della gestione associativa.

b - Straordinarie. Indette negli altri casi previsti dallo Statuto

c - Elettive in occasione dei rinnovi degli organismi direttivi dell'Associazione

Art. 8 - L'avviso di comunicazione dell'Assemblea Nazionale deve essere inviato dal Presidente dell'associazione almeno 30 giorni prima della data della convocazione stessa. L'avviso deve essere inviato a mezzo lettera o faximile a tutti gli aventi diritto a partecipare. Gli aventi diritto sono indicati nello Statuto.

L'avviso deve indicare: a - luogo data e ora della riunione di prima e di seconda convocazione - b - ordine del giorno dei lavori - c - eventuali norme o informazioni ritenute utili per i partecipanti

Art. 9 - L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci regolarmente iscritti e con diritto di voto. E' valida in prima convocazione con almeno la metà più uno gli aventi diritto al voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea nazionale il Presidente dell'Associazione è tenuto a depositare presso la segreteria, mettendoli a disposizione di tutti gli aventi diritto questi documenti: a) relazione del Presidente - b) copia del Bilancio consuntivo - c) relazione del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 11 - Le elezioni delle cariche associative debbono sempre avvenire per scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea deliberi che avvengano per acclamazione all'unanimità. Le altre votazioni sono effettuate per appello nominale, salvo che l'Assemblea deliberi che avvengano per scrutinio segreto.

Art. 12 - Tutte le deliberazioni prese dall'assemblea nazionale per essere valide, devono ottenere la maggioranza relativa dei voti. Le deliberazioni di modifica o di emendamento dello Statuto, prese dall'Assemblea Nazionale convocata devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto ai voti congressuali.

Art. 13 - Di tutte le delibere dell'Assemblea Nazionale deve essere redatto verbale. Il verbale controfirmato dal Presidente deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorno la data dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 14 - Il Presidente l'Assemblea Nazionale elettiva è tenuto entro 5 giorni dare comunicazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata dell'avvenuta elezione, invitandoli a far pervenire entro 5 giorni con risposta a mezzo lettera raccomandata, presso la Segreteria dell'associazione la propria accettazione o rinuncia. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'Assemblea Nazionale elettiva il Presidente della stessa dovrà riunire gli organi di nuova nomina provvedendo al loro insediamento.

Art. 15 - La validità di un'Assemblea non può essere infirmata dopo la chiusura dell'Assemblea stessa.

Art. 16 - E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale, in casi eccezionali, interpellare i Soci per Referendum, purché non si tratti di apporre modifiche allo Statuto associativo.

Nel caso lo richieda la segretezza del voto, il referendum deve svolgersi in modo da garantire questa caratteristica. Lo Scrutinio deve aver luogo presso la sede dell'Associazione, in modo che volendo, possano assistervi i Soci che ne hanno interesse.

Art. 17 - Il Presidente dell'Assemblea, per le operazioni elettorali, distribuirà a ciascun delegato avente diritto, le schede opportunamente predisposte. Le schede recheranno: a) per l'elezione del Presidente una linea - b) per l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo 6 linee numerate - c) per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti 3 linee numerate così pure per l'elezione del Collegio dei Proviviri.

Art. 18 - Il delegato potrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda tanti nominativi quante sono le linee riportate sulla scheda stessa. Saranno considerate valide le schede che contengono un numero di nominativi inferiore a quello consentito. Saranno considerate nulle le schede che contengono a) un numero superiore di nominativi di quello consentito b) scritte diverse e altri segni che non garantiscano il segreto del voto. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i delegati che vorranno assistervi.

Art. 19 - A cura del Presidente l'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti coloro che hanno riportato voti, con l'indicazione dei voti riportati. Saranno proclamati eletti: a) Il Presidente il candidato che avrà riportato maggior numero di voti validi. b) i componenti effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale i primi sei candidati con maggioranza di voti validi. c) I componenti i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri i candidati che nel rispettivo ambito abbiano riportato i maggior numero di voti validi.

Art. 20 - Possono rivestire cariche sociali solo i Soci dell'A.I.A.S. regolarmente iscritti con la sola esclusione dei soci Juniores.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo nazionale esercita i poteri e assolve i compiti indicati nello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da:

- a) Vice Presidente
- b) 5 Consiglieri tra cui sono nominati il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo Nazionale resta in carica 3 anni e sino alla nomina del successore per l'ordinaria amministrazione. E' rieleggibile solo per un altro mandato.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale funge da verbalizzante il Segretario.

Art. 22 - Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta provvede alle elezioni e alla nomina prevista dallo Statuto dei responsabile dei settori interni. Oltre ai poteri conferitigli dallo Statuto ha le seguenti attribuzioni:

- collabora con il Presidente per l'osservanza delle norme e dei regolamenti
- Prepara e convoca le assemblee nazionali, indice i referendum nei casi e nei modi previsti
- ratifica i provvedimenti presi dal Presidente
- sottopone su proposta alla delibera dell'Assemblea Nazionale la nomina di Socio Onorario
- dichiara la decadenza dell'incarico dei consiglieri nazionali che disertino senza giustificato motivo tre sedute consiliari anche non consecutive
- chiede la riunione dei Revisori dei Conti su richiesta di almeno 5 membri del Consiglio stesso.
- Stabilisce i settori interni in cui l'A.I.A.S. può comporsi per il suo miglior funzionamento e ne nomina i responsabili.
- Quant'altro è previsto dal presente testo dalle legge e i regolamenti.

Art. 23 - Presidente- vicepresidente e Consiglieri possono chiedere di essere esonerati dall'incarico presentando al Consiglio Direttivo Nazionale, a mezzo lettera raccomandata regolari e motivate dimissioni.

Art. 24 - In caso di dimissioni del Presidente assume la temporanea carica il vicepresidente nell'attesa che il Consiglio Direttivo comunichi entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni del Presidente ai Soci la data di convocazione di Assemblea elettiva Nazionale per la nomina del nuovo Presidente.

Il vicepresidente assumerà sino all'elezione del nuovo Presidente tutte le attribuzioni statutarie e regolamentari previste per il Presidente.

Art. 25 - Nel caso di dimissioni del Vice Presidente lo stesso verrà sostituito in occasione della prima convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 26 - In caso di decesso si procederà come per le dimissioni: o in via elettiva o per cooptazione.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo nazionale deve essere convocato dal Presidente a mezzo lettera o faximile o telegramma inviati agli interessati almeno dieci giorni prima della data della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione precisa del giorno, ora, luogo di riunione e ordina del giorno compilato dal Presidente. In casi di urgenza il Presidente può ridurre il termine avendo la facoltà di fare la convocazione a mezzo telegramma.

Art. 28 - I Consiglieri non possono farsi rappresentare con delega alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 29 - I Consiglieri che intendono porre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno devono far pervenire le loro richieste al Presidente con note illustrative.

Art. 30 - Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto deliberativo.

Il sistema di voto (appello nominale- alzata di mano- scrutinio segreto) è deciso di volta in volta dal Consiglio a maggioranza. Di ogni deliberazione del consiglio Direttivo Nazionale deve essere formato processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato in apposito libro.

IL PRESIDENTE

Art. 31 - Il Presidente dell'A.I.A.S. è eletto dall'Assemblea Nazionale secondo le norme contemplate dallo statuto e dal regolamento di attuazione. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una solo mandato anche non consecutivo. Resta in carica fino all'elezione del successore per l'ordinaria amministrazione.

Art. 32 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e controlla gli organi e uffici dell'Associazione rispondendo del loro funzionamento nei confronti dell'assemblea Nazionale.

Art. 33 - Il Presidente deve inoltre: a) assumere la reggenza temporanea di incarichi eventualmente carenti
b) convocare i Collegi nazionali in caso di necessità

Inoltre può convocare in seduta plenaria il Consiglio Direttivo Nazionale e i Collegi Nazionali.
Il Presidente risponde di tutta la gestione e amministrazione dell'Associazione.

Art. 34 - In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può sempre servirsi di facoltà di delega. In caso di gravi motivi o di comprovata impossibilità di riunire l'organismo interessato, il Presidente può assumere i poteri e le competenze del Consiglio. Gli atti assunti in tali casi debbono essere ratificati dall'organo interessato appena possibile.

IL TESORIERE

Art. 35 - Alla gestione finanziaria e alla tenuta della contabilità, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri, escluso il Presidente, il Tesoriere.

Art. 36 - Il Tesoriere predispone, tra l'altro, il Bilancio preventivo e compila quello consuntivo da sottoporre al Collegio dei revisori dei Conti. I Bilanci devono essere sottoposti al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima dell'Assemblea nazionale onde dare tempo sufficiente per le verifiche.
E' inoltre incaricato a riscuotere le somme dovute all'Associazione e a provvedere ai pagamenti.

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 37 - L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Art. 38 - Ad ogni Assemblea Nazionale ordinaria deve essere sottoposto per l'approvazione il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre ed eventuale Bilancio preventivo. La gestione finanziaria deve restare entro i limiti di tale Bilancio e comunque non eccedere le disponibilità dell'Associazione.

Art. 39 - I registri di cassa e i libri contabili sono tenuti dal tesoriere. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili e risulta su un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal tesoriere e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 40 - Tutte le cariche sono onorifiche. Gli investiti di cariche invitati a partecipare a riunioni indette dall'Associazione o delegati a rappresentarla fuori dalla propria residenza possono fruire di indennità deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

IL SEGRETARIO

Art. 41 - Il segretario deve:

- a - curare e coordinare il lavoro e l'andamento amministrativo dell'ufficio dell'Associazione
- b - Conservare l'archivio
- c - Mantenere il collegamento tra le Associazioni i Soci e L'Associazione Italiana Amatori Suiseki
- d - curare l'emissione delle tessere di socio su segnalazione del Tesoriere
- e - tenere i libri verbali delle riunioni e delle assemblee
- f - assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni
- g - verificare i poteri dei Soci alle Assemblee Nazionali
- h - custodire i documenti dell'Associazione
- i - provvedere alle forniture occorrenti al funzionamento dell'ufficio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 42 - Il Collegio ha le funzioni e svolge i compiti stabiliti dallo Statuto ed è composto dal Presidente e da due membri effettivi, eletti dall'Assemblea Nazionale secondo le norme stabilite. Il Presidente viene scelto dai tre membri eletti.

Art. 43 - In caso di impedimento o di decesso o di dimissioni di un membro effettivo verrà cooptata altra persona a cura del Consiglio nazionale Direttivo. Questa nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea Nazionale che si svolgerà.

Art. 44 - Sono eleggibili coloro che siano in possesso dei requisiti previsti nello Statuto. Il Collegio deve vistare il libro inventario, aggiornato al termine di ogni esercizio e controllare i Bilanci sottoposti dal tesoriere.

Il Presidente del Collegio dei revisori dovrà provvedere alla relazione sui Bilanci da sottoporre all'assemblea Nazionale.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBI VIRI

Art. 45 - Il Collegio è eletto dall'Assemblea nazionale secondo le norme statutarie. I membri nomineranno tra di loro il Presidente. Dura in carica tre anni. Sono eleggibili tutti i soci esclusi i soci juniores.

In caso di vacanza del Presidente il Collegio provvederà al suo interno alla sostituzione e la nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel caso venissero a mancare prima della conclusione del mandato, per dimissioni o decessi, più di due membri, il Collegio sarà ritenuto decaduto, e dovrà essere convocata l'assemblea nazionale per l'elezione di nuovi membri effettivi.

Art. 46 - Il Collegio dei Probi Viri è convocato dal suo presidente con lettera spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di particolare urgenza, nel qual caso sarà consentita convocazione a mezzo telegramma senza osservanza dei termini di cui sopra. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza.

Art. 47 - Il Collegio dei Probi Viri può consultare per ragioni di particolare competenza e su richiesta del suo Presidente o di almeno due membri, persone estranee al collegio stesso.

Art. 48 - Tutti gli Organi associativi sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio dei Probi Viri ogni atto o documento in possesso dell'Associazione che possa servire all'opera del Collegio stesso.

Art. 49 - Avverso la decisione è ammessa entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea Nazionale.

AZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 50 - L'azione disciplinare è irretrattabile e si prescrive nella data di un anno in cui è avvenuto il fatto. L'inizio dell'azione disciplinare interrompe la decorrenza dei termini.

Art. 51 - Gli organi disciplinari giudicanti pronunciano:

a - il proscioglimento perchè il fatto non sussiste, non è stato commesso, non è illecito.

b - l'ammonizione che consiste in un richiamo scritto

c - la sospensione da ogni attività per un periodo non superiore ad un anno.

d - la radiazione che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e la partecipazione a qualsiasi manifestazione dell'Associazione.

Le sanzioni alla lettera b e c consegue l'inibizione di ricoprire cariche associative per un periodo che verrà stabilito dalla decisione, e alla lettera d l'inibizione a ricoprire cariche associative.



Roberto M. Cliviera

Alfredo Fenucci

[Signature]

Alfredo Anzani

Luigi Chiodi

Edoardo Marini

Alfredo Fenucci

Alfredo Anzani

Luigi Chiodi